



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Via Capoluogo n° 24 - 12040

Provincia di Cuneo

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO UTILIZZO

LOCALI IN DOTAZIONE

AL COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

**(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 13.05.2026)**

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso dei seguenti locali comunali:

1. Palarocche;
2. Chiesa di S. Bernardino;
3. Chiesa di S. Michele;
4. Locali e spazi annessi alla Chiesa di S. Michele;

Tali spazi possono essere concessi in uso ad enti pubblici, associazioni, organizzazioni politiche e sindacali, cooperative, scuole, ecc. e a privati cittadini che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, corsi, riunioni di lavoro e comunque attività che abbiano un carattere sociale e culturale, ricreativo (anche strettamente privato).

Per richieste finalizzate all'utilizzo delle sale da parte di minori dovrà essere garantita per tutta la durata dell'evento la presenza di un genitore, appositamente indicato nella domanda.

ARTICOLO 2

La richiesta di concessione in uso, compilata su apposito stampato allegato alla presente quale allegato A), fornito dall'Amministrazione comunale, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare chiaramente, il genere di manifestazione o attività che si intende organizzare, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso.

Il firmatario, o persona dallo stesso incaricato che abbia espressamente accettato l'incarico, è considerato quale responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, del corretto uso dei locali, ai sensi della legge e delle disposizioni del presente regolamento, e in particolare della garanzia delle condizioni di sicurezza dei partecipanti per l'evento organizzato.

In ogni caso è fatta salva la discrezionalità dell'Amministrazione Comunale di concedere o meno l'uso del locale, previa valutazione delle finalità per cui ne viene richiesto l'uso.

ARTICOLO 3

I locali vengono concessi in uso con i relativi impianti funzionanti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano.

La concessione in uso sarà subordinata:

- per l'uso dei locali, al versamento anticipato dell'intera tariffa stabilita dall'allegato B) del presente regolamento, da effettuarsi tramite bonifico bancario, carta di credito e/o debito, Pagopa, a titolo di rimborso spese;

L'utilizzo del locale Palarocche, è subordinato, inoltre, a:

- Versamento, al momento della richiesta di una cauzione di €. **500,00** da parte di tutti i soggetti richiedenti che intendano utilizzare tale struttura per qualsiasi uso, privato o pubblico che esso sia; la stessa verrà restituita alla consegna delle chiavi, previa verifica delle condizioni della struttura. La cauzione dovrà essere versata tramite bonifico bancario, carta di credito e/o debito, Pagopa;
- nel caso di un non corretto utilizzo della struttura il Comune incasserà tale cauzione e richiederà il reintegro della stessa per la continuazione dell'utilizzo della suddetta struttura;
- ai seguenti criteri di concessione:
 - richiesta scritta presentata agli Uffici Comunali, almeno 15 giorni prima della data di utilizzo.
 - pagamento della tariffa relativa all'utilizzo della struttura, di cui all'allegato A) del presente regolamento, per mezzo di bonifico bancario intestato alla tesoreria comunale, indicando nella causale: "Utilizzo Salone polifunzionale Palarocche – data evento"; oppure mediante bancomat/carta di credito o Pagopa recandosi presso gli uffici comunali;
 - Le chiavi verranno consegnate dal Comune all'utilizzatore che le restituirà il giorno successivo all'utilizzo della struttura;
 - Danni o malfunzionamento di ogni tipo dovranno essere comunicati entro 24 ore al Comune da parte dell'utilizzatore e in ogni caso alla consegna delle chiavi della struttura. Il firmatario del modulo di concessione in uso sarà tenuto a consegnare documentazione fotografica dell'evento dannoso.
 - L'Amministrazione Comunale è esente da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi fatto avvenuto all'interno della struttura durante l'utilizzo da parte dei richiedenti e di terzi, come pure da responsabilità per danni a persone o a cose o a terzi in dipendenza dell'uso dei locali; essa si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento nel caso di danni alla struttura e quanto contenuto nella stessa;
 - L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accogliere richieste di utilizzo gratuito, in ragione delle finalità dell'utilizzo stesso.

Inoltre condizione assoluta per l'utilizzo del locale PALAROCCHE, consiste nell'attenersi alla capienza massima del locale imposta dalla legge.

L'utilizzo delle Chiese di San Bernardino e della Chiesa di San Michele e dei locali annessi alla cappella di San Michele, sono regolati dalle convenzioni tra il Comune di Santo Stefano Roero e la Parrocchia di Santa Maria del Podio di Santo Stefano Roero. In particolare debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni *"i locali possono essere destinati ad incontri sociali collettivi (assemblee, convegni, riunioni e simili escluse attività, manifestazioni o aggregazioni di carattere commerciale o enogastronomico/conviviali). Inoltre, il Comune può utilizzare in proprio ed autorizzarne l'uso anche a terzi dei locali delle Chiese per crearvi una struttura funzionalmente idonea ad ospitare incontri di carattere culturale.*

ARTICOLO 4

Il richiedente, dopo aver preso visione dello stato del locale, dovrà sottoscrivere un atto contenente i seguenti elementi:

- a) impegno a riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato preso in carico, immediatamente il giorno successivo all'ultimo giorno di utilizzo;
- b) assunzione di tutti gli oneri derivanti al Comune a seguito di danni arrecati al locale, agli impianti e agli arredi a causa dell'uso fattone del concessionario;

ARTICOLO 5

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà prevedere singole casistiche di rimborso spesa e/o esonero delle stesse, qualora si presentino casi particolari, istanze o casistiche non previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 6

Il richiedente del locale è tenuto a garantire l'ordine, la pulizia e il decoro della sede a lui assegnata e degli spazi comuni immediatamente prospicienti l'ingresso del locale. Il richiedente è responsabile della sorveglianza e della conservazione di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie per eseguire l'iniziativa per la quale è stata richiesta la concessione.

Il richiedente non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti. Ogni lavoro di carattere straordinario dovrà essere autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 7

Il richiedente deve osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumare, per disposto della legge n. 584 del 11.11.1975 e il divieto di disturbare la quiete pubblica;

Il richiedente deve munirsi a sua cura e spese di tutte le licenze e autorizzazioni previste (es. Siae – Asl – ecc), non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni ed inosservanze alle disposizioni anzidette.

Qualora il richiedente contravvenga gli obblighi di cui agli artt. 6-7-8 gli verrà addebitato, oltre all'applicazione dei normali canoni d'uso, il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture e agli impianti del locale, in tale caso il richiedente perderà il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali.

ARTICOLO 8

Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per danni arrecati, il Comune di Santo Stefano Roero avrà il diritto di promuovere la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per diversa utilizzazione, da parte del richiedente, del locale, rispetto a quella comunicata e autorizzata;

- b) per sub-concessione totale o parziale del locale, degli impianti o degli arredi concessi in uso;
- c) per danneggiamenti evidenti al locale;
- d) per eventi contrari al buon costume o alla morale pubblica.

ARTICOLO 9

Sia l'Amministrazione Comunale che il Responsabile del Servizio, nonché il personale incaricato sono esonerati da responsabilità derivanti da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verificano nel corso della manifestazione.

ARTICOLO 10

Il richiedente è il responsabile dello svolgimento dell'attività e pertanto direttamente responsabile degli eventuali danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'occasione dello svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

ARTICOLO 11

Nessun indennizzo di sorta verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo del locale, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi e/o, comunque, ad eventi imprevedibili o fortuiti, non imputabile al concedente, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi in modo tale da compromettere la manifestazione cui viene adibito il locale concesso. In tal caso il Comune sarà tenuto al solo rimborso della somma percepita. Il mancato utilizzo del locale per causa imputabile al richiedente non comporta nessun obbligo alla restituzione di quanto canone versato al Comune, anche nel caso in cui il mancato utilizzo dipenda da cause di forza maggiore.

ARTICOLO 12

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni di legge o, in mancanza di esse, alle consuetudini ed usi locali